

**CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA LIBERO PROFESSIONALE**

L'anno 2016 addì \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, presso la Sede Legale

dell'Azienda Sanitaria n° 6 di Sanluri, in via G. Ungaretti, n° 9,

**TRA**

**l'Azienda Sanitaria n° 6 di Sanluri**, di seguito denominata Azienda, con sede legale

a Sanluri, via Giuseppe Ungaretti, n° 9, nella persona della Dott.ssa Maria

Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa,

**E**

**Dott. Riccardo Consigliere**, di seguito denominato professionista, nato ad Alghero il

28.11.1977, e residente a Sassari in via Sassu, n° 7, C.F. CNSRCR77S28A192K,

Premesso che con deliberazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati

approvati gli atti della pubblica selezione per il conferimento di incarico libero professionale

per la prestazione, presso gli Uffici del servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza

alimentare dell'assessorato all'Igiene e Sanità, della seguente attività prevista nell'azione

"P10.1.4.1 del Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2018: "Implementazione del sistema

informativo per la gestione delle anagrafiche degli OSA con inserimento di tutti i nuovi

operatori del settore mangimi registrati o riconosciuti a a partire dal 2015 e trasferimento

delle anagrafiche preesistenti in possesso della Regione" e di cui è risultato primo

classificato il Dott. Consigliere Riccardo.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:****Articolo 1 – Oggetto**

L'Azienda Sanitaria Locale n° 6 di Sanluri conferisce al Dott. Consigliere Riccardo, in

possesso della laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l'Università degli

Studi di Sassari, l'incarico di cui in premessa, incarico attribuito ai sensi dell'articolo

7, comma 6, del decreto legislativo 30.03.2001, n° 165 che instaura un rapporto di

lavoro autonomo che non può in alcun modo essere convertito, o costituire pretesa di conversione, in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

#### **Articolo 2 – Durata e decorrenza**

La durata del contratto è stabilita in anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e non può essere prorogata se non al fine e nei limiti necessari al completamento dell'attività prevista quando il ritardo non è imputabile al professionista.

Non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

#### **Articolo 3 – Modalità e luogo di svolgimento dell'attività**

Il professionista dovrà eseguire personalmente l'attività secondo un programma temporale concordato con il Direttore del Servizio della Sanità pubblica veterinaria dell'Assessorato all'igiene e sanità, o suo delegato, al quale risponderà per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi affidati, pur conservando piena autonomia relativamente nell'esecuzione dell'attività prevista.

L'attività si svolgerà negli Uffici del Servizio assessoriale richiamato mediante accessi comportanti l'impegno professionale necessario al raggiungimento della finalità prevista nell'incarico.

#### **Articolo 4 – Verifica dell'esecuzione del contratto**

Il Direttore del Servizio della Sanità pubblica veterinaria dell'Assessorato all'igiene e sanità, o suo delegato, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e può, qualora riscontri scostamenti dal programma concordato, chiedere al professionista di integrare la prestazione fornita e in caso di inadempienza proporre la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 5 – Trattamento economico**

Per l'espletamento dell'incarico la ASL di Sanluri si impegna a corrispondere al professionista un compenso onnicomprensivo, al lordo degli oneri, ritenute e imposte di legge, di € 30.000,00.

L'importo da corrispondere sarà suddiviso in un numero, non inferiore a 15, ratei da stabilirsi, per quanto attiene l'importo e i tempi, a cura del Direttore del Servizio dell'Assessorato richiamato, previa verifica e formale attestazione circa il rispetto del programma di attuazione concordato. La ASL di Sanluri provvederà al pagamento della fattura emessa dal professionista ad avvenuto ricevimento della suddetta attestazione.

Il professionista si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente e al rispetto di quella concernente la fatturazione elettronica.

#### **Articolo 6 – Responsabilità e doveri**

Il professionista è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico;

#### **Articolo 7 – Clausola di non concorrenza -**

Il professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, il relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre pubbliche amministrazioni, enti o privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Servizio della Sanità pubblica veterinaria richiamato e alla ASL 6 di Sanluri l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

**Articolo 8 – Trattamento dati personali**

Il professionista autorizza, nei limiti consentiti dalla legge, la ASL 6 di Sanluri e l'Assessorato all'Igiene e Sanità della Sardegna a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente contratto.

**Articolo 9 – Obblighi assicurativi**

Il professionista è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni da lui causati a terzi e polizza contro il rischio infortunio derivanti dall'espletamento dell'incarico.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata prima dell'inizio dell'attività oggetto del contratto al Servizio dell'Assessorato presso cui la stessa deve essere prestata e alla ASL di Sanluri.

**Articolo 10 – Foro competente -**

Le parti concordano che per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto il foro competente è quello di Cagliari.

**Articolo 11 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto è regolato dalle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

**Articolo 12 – Forma del contratto**

Il presente contratto, composto da n° 2 fogli per complessive 4 pagine, viene redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso. Il relativo onere farà carico alla parte richiedente la registrazione. Le spese di bollo fanno carico al professionista.

**Il Commissario della ASL 6 di Sanluri**

**Dott.ssa Maria Maddalena Giua**

**Il Professionista**

**Dott. Riccardo Consigliere**